



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

Imposta di Soggiorno

L'imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, istituita nel Comune di Pergola a decorrere dal **1° luglio 2026** è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Pergola, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2026 è stato approvato il Regolamento comunale che istituisce e disciplina l'Imposta di soggiorno.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 14/05/2026 sono state approvate le Tariffe dell'Imposta di Soggiorno.

L'imposta è applicata per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pergola, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di n. 14 (quattordici) pernottamenti consecutivi.

I gestori delle strutture presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Pergola.

Si evidenzia che i gestori delle strutture ricettive/soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone della locazione breve sono considerati responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI

-Informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

-Richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza.

- Comunicare trimestralmente all'Ente, utilizzando la modulistica messa a disposizione, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

-Conservare la relativa documentazione, comprese le dichiarazioni per l'applicazione delle esenzioni, per 6 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

-Richiedere all'ospite, che chieda di usufruire delle esenzioni, le necessarie dichiarazioni.

-Versare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di dichiarazione periodica. Il termine di versamento così definito rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

-Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1-ter dell'art. 4 del D. Lgs. n.23/2011 e comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017.

-Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili del pagamento dell'imposta sono sottoposti all'obbligo della resa del conto giudiziale, con presentazione, all'Amministrazione Comunale, del Modello 21, entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno solare successivo.

TERMINI DI SCADENZA

- Versamento al Comune di Pergola dell'imposta di soggiorno dovuta: entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, mediante **modello F24**:
 - Sezione "IMU e altri tributi locali"/ "EL"
 - Codice Ente per il Comune di Pergola: "G453"
 - Codice tributo "**3936**"

l'imposta riscossa dal gestore va riversata al Comune di Pergola:

 - entro il 15 aprile, per le presenze del 1^ trimestre (gennaio-febbraio-marzo)
 - entro il 15 luglio, per le presenze del 2^ trimestre (aprile-maggio-giugno)
 - entro il 15 ottobre, per le presenze del 3^ trimestre (luglio-agosto-settembre)
 - entro il 15 gennaio, per le presenze del 4^ trimestre (ottobre-novembre-dicembre)
- Comunicazioni trimestrali dei pernottamenti: presentazione entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.
- Dichiarazione annuale all'Agenzia delle Entrate: presentazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta, in modalità telematica.
- Presentazione all'Amministrazione Comunale del Modello 21(nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile): entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno solare successivo.

SANZIONI

Si riportano i commi di interesse dell'art. 11 del Regolamento comunale:

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, alle scadenze previste dal comma 3 dell'art. 7, si applica la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 8, comma 2, da parte del responsabile del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.
5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1 lett. a), da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
6. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 8, comma 1 lett. c), da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Informazioni possono essere richieste contattando direttamente l'Ufficio Tributi:

III° piano del Palazzo Comunale - Corso Matteotti 53 - Pergola

Aperto martedì ore 10.00-13.30, giovedì ore 15.00-18.30, venerdì (su appuntamento) ore 10.00-13.30

Tel. 0721 7373206

E mail: tributi@comune.pergola.pu.it

Pec: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it